



Città di Caserta

## **GESTIONE ORDINANZE SINDACALI**

### **ORDINANZA SINDACALE n. 65 del 31/08/2021**

**OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per la disciplina della vendita e del consumo di bevande nel territorio cittadino**

#### **IL SINDACO**

- Premesso che:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- l'art. 54 comma 4 e 4 bis come novellato dall'art. 8 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017 prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti concernenti l'incolumità pubblica diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità quali, tra l'altro, episodi di illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool;
- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

- Considerato che:

- il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano e di turbamento della pubblica quiete;

- tali deprecabili comportamenti assumono maggiore rilevanza in condizioni climatiche particolarmente favorevoli dove è più frequente la presenza di persone all'aperto, per cui il consumo smodato di alcool da parte di tali soggetti determina maggior impatto sulla percezione di insicurezza e di degrado e contrasta con le azioni sino ad oggi poste in opera per il recupero del centro storico;

- la zona del centro storico di Caserta, dove sono ubicati numerosi locali ed esercizi di vicinato ed è pertanto più facile approvvigionarsi di bevande alcoliche, è frequentemente teatro di fenomeni di bivacco e di degrado, nonché di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole detrimento delle condizioni di vivibilità cittadina e conseguente degrado urbano;

- sempre più frequenti sono le segnalazioni di presenza di gruppi di persone che si ritrovano con bevande alcoliche e monopolizzano gli spazi verdi, creando degrado e disagio per i residenti fruitori dei parchi e delle aree limitrofe;

- il consumo smodato di alcol è spesso accompagnato da atteggiamenti o comportamenti che sfociano in una tendenziale aggressività, e non è raro che tali gruppi di persone, per ragioni futili, scatenino risse tra di loro o riversino la loro aggressività verso passanti, atteso il loro stato di agitazione psicofisico;

- è tipico di chi assume sostanze alcoliche nei modi sopra descritti abbandonare i contenitori al suolo dopo averne consumato il contenuto contribuendo negativamente sulla nettezza e sul decoro della zona e costituendo un potenziale pericolo per la pubblica incolumità in quanto fonte di possibile inciampo ovvero di utilizzo degli stessi contenitori (nel caso in cui siano essi di vetro o metallo) come oggetti contundenti in caso di risse o colluttazioni;

- numerosi sono gli esposti/denunce pervenuti alle forze dell'ordine e alla polizia locale che hanno evidenziato come, a causa di quanto sopra narrato, alcune zone del centro storico siano spesso teatro di episodi violenti e/o criminosi, incrementatisi nel corso degli ultimi giorni che hanno visto un pronto intervento delle forze dell'ordine;

- Visto che un recentissimo episodio di violenza, ultimo in ordine cronologico, ha avuto esito mortale;

- Dato atto che:

- le particolari situazioni relative al decoro ed alla sicurezza urbana del centro storico sopra descritte sono state prese in considerazione anche nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dal quale è emersa la necessità di strutturare ed incrementare il servizio delle forze dell'ordine e della polizia locale nella zona in modo da rendere più incisivi e proficui i controlli effettuati;

- per il contrasto a tale fenomeno l'ordinamento attualmente non dispone di strumenti normativi ordinari sufficientemente dissuasivi tali da poter intervenire proficuamente e rendere incisive le attività di controllo al fine di debellare definitivamente questo fenomeno;

- per rendere più efficace l'azione di contrasto ai comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà descritti in premessa e determinati dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, sia opportuno adottare, in via temporanea e con riserva in seguito di ogni più

appropriata iniziativa, un provvedimento che disponga il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su aree pubbliche e aperte al pubblico dalle ore 22:00 ed una regolamentazione ancora più restrittiva in particolari zone della città;

- Ritenuto che:

- per le ragioni sopra esposte sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alla peculiarità del tempo e del luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto, nonché della pubblica incolumità, e pertanto si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza extra ordinem emessa ai sensi dell'art. 54 comma 4 e 4 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come novellato dall'art. 8 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017;

- l'adozione di tale provvedimento si correla con l'urgente necessità di porre in essere ulteriori misure sanitarie di prevenzione e contenimento della diffusione del virus COVID-19, volte ad assicurare la tutela della salute pubblica, soprattutto nelle strade del centro storico di ridotte dimensioni, interessate dalla movida, ove non è possibile garantire il distanziamento ed evitare assembramenti;

- può considerarsi congrua la vigenza dei presenti divieti divieto sino al 30/9/2021;

- Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 ed in particolare il comma 4 bis dell'articolo 54, così come sostituito dall'art. 8 c.1 lett. b) del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48;

- la legge 30 marzo 2001, n.125 “Legge quadro in materia di alcol e problemi correlati”;

- l'art. 688 del Codice Penale;

- l'art. 7 comma 15 bis del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);

- . il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

- . l'Ordinanza Sindacale n. 53 del 24/06/2021, di pari oggetto, con scadenza il 31/08/2021;

- **Dato atto che:**

- Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale di Governo di Caserta, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

- ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e ss. della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva.

ORDINA

Documento firmato digitalmente

Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio cittadino, dal primo al 30 settembre 2021:

- **il divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, tutti i giorni dalle ore 22:00 e fino 08:00, nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico di tutta la Città, ad eccezione del servizio ai tavoli sulle aree in concessione di occupazione di suolo pubblico;**
- **il divieto sull'intero territorio comunale della vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, dalle 20:00 alle 08:00 del giorno successivo, per tutti gli esercizi di vicinato, attività artigianali o attraverso distributori automatici e dalle 22:00 la vendita delle altre bevande da asporto in contenitori di vetro a tutte le attività commerciali;**
- **il divieto assoluto di somministrazione di alimenti e bevande o vendita per i pubblici esercizi e attività artigianali, dalle ore 24:00 e fino 08:00 del giorno seguente, dal venerdì alla domenica nelle strade incluse nel quadrilatero via Roma, via Unità Italiana, via San Carlo, piazza Vanvitelli, via Gasparri, via C. Battisti;**
- **la chiusura dei locali ubicati nel quadrilatero suddetto citate con sgombero degli avventori/clienti dalle 00:30;**
- **per gli stessi locali il divieto di diffusione della musica dalle ore 22:00;**
- **che i divieti di cui sopra non sono validi per le attività di delivery;**

#### AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato o violazione alle norme per il contenimento dell'epidemia, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, PMR € 50,00, oltre al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/81.

Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81 è ammesso, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00. All'atto della contestazione della violazione qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'art. 13 legge 689/81.

#### DISPONE INOLTRE

- che la presente ordinanza sia valida dal primo al 30 settembre 2021;
- che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile;
- che sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso di tutte le forze di polizia ai sensi

Documento firmato digitalmente

dell'art. 54 comma 9 del D. Lgs. 267/2000 ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Caserta, al Comando Provinciale Carabinieri di Caserta, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Caserta, al Comando della Polizia Municipale di Caserta.

Avverso la presente ordinanza sindacale è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo della Regione Campania al termine di 60 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio;
- con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio on-line.

Il Sindaco  
*Avv. Carlo Marino*

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.**

**L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Caserta.**